

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1333**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori IOANNUCCI, NOCCO, CONTESTABILE,  
GRECO, COSTA, MORRA e GENTILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2002**

—————

Istituzione della provincia della Versilia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione delle regioni ha, ormai, reso possibile ed opportuno dare attuazione, laddove ragioni oggettive le richiedano, a tutte le articolazioni di decentramento amministrativo.

Il processo dovrà essere lento e ponderato, poichè non vi è dubbio che occorre evitare il rischio di creare o attuare decentramenti nei casi in cui tutto ciò viene sollecitato non da serie ragioni ma solamente da motivazioni campanilistiche.

Non vi è dubbio, però, che, dove esistono realtà locali che, anche a livello provinciale, si presentano poco omogenee, il ricorso ad un'ulteriore istanza di deconcentrazione amministrativa diviene anche conveniente, nella misura in cui attraverso tale meccanismo istituzionale si riesce ad adeguare meglio l'azione della pubblica amministrazione alle esigenze socio-economiche di realtà locali con caratteri peculiari rispetto alla circoscrizione provinciale.

Si è fatto fino ad ora riferimento a generici motivi, che possono consigliare un decentramento amministrativo, come quello previsto dalla Costituzione, ma è evidente che il fattore economico è quello che, in concreto, può costituire una delle motivazioni più valide. Forse ha il sapore dell'ovvio ripetere anche in questa circostanza che la pubblica amministrazione assume un ruolo centrale nello sviluppo economico. Ed è altrettanto noto che le amministrazioni tendono ad assumere comportamenti uniformi e costanti, i quali chiaramente si adeguano a quelle che sono le esigenze locali.

Diversamente stanno le cose quando siffatta omogeneità non esiste. In concreto, può accadere che l'amministrazione abbia uniformato il suo agire alle particolari esigenze di una sola parte del territorio su cui

ha competenza, sì da risultare adeguata a soddisfare solo le necessità degli operatori economici di questa «zona».

Ma la conseguenza di tutto ciò può essere che l'attività amministrativa risulti inidonea a soddisfare le esigenze degli operatori economici di una seconda zona della circoscrizione provinciale che, in sé considerata, presenta un certo grado di omogeneità.

Il dettato costituzionale sembra aver tenuto conto della varietà, che presenta il nostro paese, sotto il profilo delle attività produttive.

Non è un caso, infatti, che, accanto alle istanze di decentramento, per così dire, classiche (comune, provincia, regione), la Costituzione abbia previsto ulteriori forme di deconcentrazione dell'attività amministrativa. E giustamente, in questo caso, il costituente si è limitato ad una mera previsione di istituti, rimettendone l'eventuale attuazione alla discrezionalità del legislatore futuro. Giustamente perché, come abbiamo già accennato, la creazione di ulteriori istanze di decentramento non poteva essere attuata in via generale ed astratta, ma caso per caso, tenendo conto delle diverse realtà e, dunque, solo nelle ipotesi in cui le particolari caratteristiche di tali realtà avrebbero fatto apparire conveniente, sotto qualsiasi aspetto, ricorrere a questi strumenti organizzatori dell'azione della pubblica amministrazione.

Dinanzi a realtà territoriali poco omogenee all'interno di una stessa provincia, il legislatore può intervenire attraverso diversi strumenti, grazie all'elasticità del testo costituzionale: si va dalla costituzione di una provincia alla creazione di circondari con funzioni esclusivamente amministrative nell'ambito di una circoscrizione provinciale.

Questi ultimi, al contrario della provincia (del consorzio e del comprensorio), non configurano organi con autonomia decisionale o politica, trattandosi piuttosto di una formula organizzatoria che si limita ad incidere sulla dislocazione territoriale degli uffici burocratici.

Scegliere tra queste possibili alternative è certamente compito del legislatore, il quale però non può fare a meno di tener conto della realtà su cui opera. La rilevanza che quest'ultimo aspetto assume nella fase istruttoria del procedimento di emanazione dell'eventuale legge sembra sottolineato costantemente (sia pure indirettamente) dal dettato costituzionale, il quale molto spesso, quando si deve costituire un nuovo ente territoriale, impone di sentire preventivamente le popolazioni interessate, e talvolta ad esse stesse o ai propri organi rappresentativi affida il potere di iniziativa (articoli 132 e 133 della Costituzione).

Tali considerazioni dovrebbero essere sufficienti ad evidenziare i motivi che ci hanno indotto a presentare questo disegno di legge, di cui auspichiamo una rapida approvazione.

La Versilia, infatti, è notoriamente un'area geografica molto omogenea sotto il profilo economico; ed è proprio sotto tale profilo che essa presenta delle peculiarità molto pronunciate rispetto alla restante provincia di Lucca.

È risaputo che questa area della Toscana ha, ad esempio, una industria turistica molto sviluppata; la naturale conseguenza di ciò è che sono molto diffuse le attività di carattere stagionale. La diffusione così vasta di attività economiche che vengono esercitate in maniera non continuativa determina, ovviamente, che la realtà produttiva di questa area geografica assuma caratteristiche diverse nelle varie stagioni.

Si è ricordato solo un esempio, onde evidenziare le caratteristiche della Versilia; altre, anche di natura non economica, se ne potrebbero richiamare.

Tutto ciò ci sembra tuttavia sufficiente a fare intendere la disomogeneità che esiste tra questa area geografica e la restante circoscrizione provinciale di Lucca.

Inutile dire, allora, che anche in questo caso tale situazione fa sì che la pubblica amministrazione della rammentata provincia funzioni con una logica che, se indubbiamente è adeguata a soddisfare le esigenze produttive (o di altro tipo) diffuse nella restante circoscrizione provinciale lucchese, si rileva del tutto inidonea ad appagare i bisogni di cui necessita la realtà produttiva versiliese. Questo comporta che l'azione amministrativa, invece di funzionare come fattore propulsivo dell'economia, in questo caso, per molti aspetti, costituisce un freno allo sviluppo della medesima.

Tutto ciò del resto è avvertito dalla popolazione versiliese, ed è da molto tempo che le richieste di una maggiore autonomia sono divenute pressanti.

A tali sollecitazioni la regione Toscana, che è più vicina alle realtà locali, è stata sensibile ed ha consentito la costituzione di un'Associazione intercomunale della Versilia.

Non si può dire, ovviamente, che così si siano risolti tutti i problemi della popolazione versiliese, poiché sono rimasti aperti quelli relativi alla già evidenziata necessità di potersi avvalere di una pubblica amministrazione autonoma rispetto a quella della circoscrizione provinciale di Lucca.

Sono, dunque, questi i motivi per cui è divenuto ormai indispensabile dare risposta a queste istanze, diffuse nella collettività versiliese.

Il ricorso alla creazione di una nuova provincia è forse opportuno anche alla luce di quelli che sono i più recenti indirizzi politici in materia di enti locali.

È noto, infatti, che da tempo fra le forze politiche del paese si è fatta avanti l'idea di recuperare l'ente provincia come istanza di decentramento intermedio tra comune e regione. È ovvio, però, che il recupero della

provincia non può surrettiziamente esaurirsi nella riproposizione di un modulo di organizzazione territoriale ormai largamente superato dalla realtà istituzionale italiana.

Il recupero dell'ente provincia, quale istanza intermedia di deconcentramento di livello regionale e di autogoverno delle collettività locali, è necessariamente subordinato alla definizione delle competenze ed alla revisione delle attuali circoscrizioni provinciali.

È evidente che i due problemi sono connessi poiché l'eventuale modifica delle circoscrizioni provinciali viene in larga parte a dipendere dalle funzioni che vengono assegnate alle «nuove province».

Non vi è dubbio, comunque, che le attuali circoscrizioni andranno riviste, non fosse altro perché sono state individuate in base a criteri chiaramente superati dagli eventi.

Per quel che riguarda il futuro, sembra, in ogni caso, potersi affermare con sufficiente sicurezza che i criteri, in base ai quali verranno ridefinite le competenze della nuova provincia, dovranno essere funzionali all'inserimento di questo ente intermedio nell'attività di pianificazione regionale, nel cui quadro, poi, il ricordato ente assumerà anche funzione di autogoverno e di decontrazione amministrativa.

Se, quindi, le competenze spettanti alla futura provincia saranno per forza di cose

quelle appena rammentate, è evidente che queste verranno a condizionare la scelta relativa all'ubicazione delle nuove province o, se si vuole, alla ridefinizione dei confini territoriali di quelle già esistenti.

Non vi è dubbio, però, che nel far questo, se si vuole veramente pervenire ad una razionale ripartizione del territorio, bisognerà fare essenzialmente riferimento al grado di omogeneità socio-economica che presentano le varie zone del territorio del paese.

Se le cose stanno così, il presente disegno di legge sembra anticipare quelle che dovranno essere le direttive della futura politica nazionale in tema di autonomia locale, nella misura in cui, come si è più volte ripetuto, l'esigenza di creare una provincia della Versilia ci viene suggerita essenzialmente dall'elevato grado di omogeneità socio-economica che presenta questa zona della regione Toscana.

Se, dunque, come noi auspichiamo, questo disegno di legge sarà al più presto approvato dal Parlamento e a livello locale la nuova provincia sarà messa nelle condizioni di funzionare, anche come istanza di decentramento regionale, la Versilia potrà costituire un valido banco di prova, dove misurare la correttezza degli attuali indirizzi in materia di autonomie locali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituita la provincia della Versilia con capoluogo in Viareggio.

## Art. 2.

1. La circoscrizione provinciale di cui all'articolo 1 comprende i seguenti comuni: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

## Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti emanano i provvedimenti necessari per la sua attuazione.

2. Alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività provvedono con appositi accordi le amministrazioni provinciali della Versilia e di Lucca, con progetti di riparto, che sono approvati dai Ministri competenti.

3. In caso di dissenso tra le due amministrazioni provinciali, si provvede al riparto di cui al comma 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti.

## Art. 4.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a nominare, ove indispensabile, un commissario, che ha facoltà di assumere tutti gli impegni necessari per la costituzione della nuova provincia.

2. Tutte le deliberazioni del commissario, di cui al comma 1 devono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministro dell'interno.

Art. 5.

1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie, qualora la nuova ripartizione provinciale lo renda necessario.

Art. 6.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti presso la prefettura di Lucca e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 passano per competenza ai rispettivi organi ed uffici della provincia della Versilia.

Art. 7.

1. I Ministri competenti provvedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni dei ruoli del personale ed ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

1. Le elezioni regionali toscane comportano la costituzione in un unico collegio della provincia della Versilia.



